DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO POLITICHE STRUTTURALI DELL'OCCUPAZIONE

FAQ TIROCINI EXTRACURRICULARI
ALLEGATO ALLA D.D. DPH011/1818 DEL 26 NOVEMBRE 2026

Versione n. 8 del 26 novembre 2026

Le presenti FAQ si riferiscono all'Avviso approvato con D.D. DPH011/1468 del 05/10/2026 e agli Indirizzi Operativi approvati con D.D. DPH011/1572 del 20/10/2026 e sono redatte sulla base della normativa regionale vigente in materia di tirocini extracurriculari, disciplinata dalla D.G.R. n. 488 del 30 luglio 2025.

Le presenti FAQ sono organizzate per argomenti, seguendo, per quanto possibile, la struttura e le tematiche degli articoli che compongono i documenti sopra indicati.

1. **È possibile attivare un tirocinio extracurriculare finanziato in presenza di vincoli di parentela o affinità tra il tirocinante e il titolare dell'impresa ospitante, il legale rappresentante o il tutor aziendale?**

   Non è possibile attivare Tirocini extracurriculari finanziati in presenza di vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado tra il tirocinante e il titolare dell'impresa ospitante, il legale rappresentante o il tutor aziendale. **Tale limitazione si applica anche ai rapporti tra coniugi**. La disposizione è garantire che le risorse pubbliche siano effettivamente destinate a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di persone disoccupate o inoccupate. In quest'ottica, il finanziamento di tirocini svolti in contesti caratterizzati da legami familiari è considerato particolarmente esposto al rischio di utilizzi elusivi e non sufficientemente orientato a promuovere un reale percorso di inserimento lavorativo nel mercato del lavoro.

2. **Il soggetto ospitante può riconoscere al tirocinante, oltre all'indennità prevista di 800 euro, rimborsi aggiuntivi?**

   Il soggetto ospitante di un tirocinio finanziato può riconoscere al tirocinante un rimborso aggiuntivo per le spese di viaggio o di mensa, purché adeguatamente documentate e nel rispetto delle disposizioni applicabili. Tali rimborsi restano interamente a carico del Soggetto Ospitante e non possono essere imputati alle risorse finanziarie previste dal presente Avviso per il riconoscimento dell'indennità di tirocinio.

3. **Qual è la periodicità delle visite di controllo per i tirocini extracurriculari della durata di 24 mesi?**

   In caso di tirocini della durata di 24 mesi (esclusivamente per i soggetti disabili fisici, psichici e sensoriale e gli invalidi civili di cui all'art. 1, comma 1, Legge 12 marzo 1999 n. 68) le visite

di controllo mantengono una cadenza bimestrale, come previsto dalle Linee Guida Regionali e sono, pertanto, effettuate per l'intera durata del tirocinio, fino alla sua conclusione.

4. Che cos'è il Dossier individuale, quali documenti deve contenere e quale soggetto è responsabile della sua predisposizione e trasmissione ai fini del rilascio dell'attestazione finale di tirocinio?

Il Dossier individuale è un fascicolo predisposto e conservato dal Soggetto Ospitante, nel quale vengono raccolte le evidenze, ossia le prove documentali che attestano lo svolgimento delle attività previste dal Progetto Formativo e documentano le competenze acquisite dal tirocinante, nonché la sua capacità di svolgere tali attività con adeguati livelli di competenza e autonomia.

Al termine del percorso formativo, il Dossier individuale costituisce la base per la predisposizione dell'attestazione finale di tirocinio. Una volta completato, viene trasmesso al Soggetto promotore coinvolto.

5. Qual è la procedura da seguire per richiedere una proroga del tirocinio e quali documenti devono essere trasmessi?

In caso di proroga, una volta che il Soggetto promotore ha accolto la richiesta, il Soggetto ospitante trasmette il calendario aggiornato con il nuovo orario, il Progetto Formativo originario, già sottoscritto da tutte le parti e debitamente integrato nella sezione dedicata alla proroga, nonché la documentazione attestante l'estensione della copertura assicurativa.

La proroga non modifica le modalità di erogazione, da parte dell'INPS, dell'indennità mensile prevista e non comporta automaticamente il riconoscimento dell'erogazione da parte dell'INPS medesima delle eventuali mensilità aggiuntive, poiché siffatta eventualità rimane subordinata alla disponibilità finanziaria ancora disponibile (o meno) al momento della comunicazione della proroga.

Inoltre, non è consentito modificare la sede di svolgimento del tirocinio, il profilo professionale né le attività previste nel Progetto Formativo originario.

La documentazione sopra indicata dovrà essere trasmessa dal Soggetto promotore, all'indirizzo pec dph011@regione.abruzzo.it, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ufficio competente.

6. Quali variazioni possono essere apportate durante lo svolgimento del tirocinio?

Sono ammesse variazioni relative all'orario di svolgimento delle attività del tirocinante, nonché la sostituzione del tutor aziendale e del tutor del Soggetto promotore.

Non sono, invece, consentite modifiche agli elementi essenziali del tirocinio, quali il profilo professionale e la sede di svolgimento delle attività.

7. A quali soggetti competono i controlli sul possesso dei requisiti del Soggetto ospitante?

L'ufficio competente effettua controlli a campione sul possesso dei requisiti da parte del Soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 26 dell'Avviso. Spetta, invece, al Soggetto promotore verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal Soggetto ospitante.

8. È possibile integrare o rettificare la documentazione mancante o errata in caso di rigetto dell'istanza?

In caso di rigetto dell'istanza, non è previsto il ricorso al soccorso istruttorio, né la possibilità di integrare o rettificare la documentazione mancante o errata. È, pertanto, necessario presentare una nuova richiesta.

9. Come devono essere indicate le date di avvio e di conclusione del tirocinio nella documentazione richiesta e da quale data può decorrere il tirocinio a seguito del rilascio dell'autorizzazione?

La data di avvio del tirocinio deve essere indicata nella Convenzione, nel Progetto Formativo, nel Calendario, con la relativa articolazione dell'orario per tutti i mesi previsti, e in ogni altro documento che richieda l'indicazione delle date di inizio e fine del tirocinio.

Si precisa che, ai sensi del punto 7) degli Indirizzi Operativi, **l'Ufficio competente si riserva 15 giorni solari** per l'istruttoria delle pratiche e l'emissione del relativo provvedimento di autorizzazione, secondo la seguente modalità:

- **Istanze trasmesse dal 1° al 15 del mese:** l'autorizzazione viene rilasciata entro la fine dello stesso mese, con avvio del tirocinio a partire dal **primo giorno lavorativo del mese successivo**.
- **Istanze trasmesse dal 16 al 31 del mese:** l'istruttoria si svolge nel corso del mese successivo, consentendo l'avvio del tirocinio dal **primo giorno lavorativo del secondo mese consecutivo** (ad esempio: per un'istanza trasmessa il 18 novembre, l'avvio è previsto nel primo giorno lavorativo di gennaio).

10. Come devono essere compilati il Calendario (Allegato 6) e il Registro delle presenze (Allegato 7) quando il primo giorno del mese coincide con una festività, il sabato o la domenica?

In caso di coincidenza del primo giorno del mese con una festività o con il sabato o la domenica, il Calendario (Allegato 6) dovrà comunque riportare il giorno 1° come data di riferimento mensile. Nel Registro delle presenze (Allegato 7), invece, il tirocinante dovrà indicare esclusivamente le date in cui le attività si sono effettivamente svolte.

Ad ogni buon conto, si ricorda che, ai fini del presente Avviso, i tirocini oggetto di sovvenzione saranno autorizzati a partire dal primo giorno lavorativo di ogni mese.

11. Cosa si intende per causa di forza maggiore?

In un tirocinio la causa di forza maggiore si riferisce ad un evento imprevedibile, inevitabile e indipendente dalla volontà del tirocinante e del Soggetto Ospitante, che rende oggettivamente impossibile la prosecuzione dell'attività in questione (ad esempio, cessazione dell'attività o calamità naturali, infortunio del tirocinante fuori dai luoghi di lavoro del Soggetto Ospitante, etc.).

12. Quali coperture assicurative sono necessarie per l'attivazione di un tirocinio formativo extracurriculare e quali sono le modalità previste per la loro documentazione nell'ambito della presentazione dell'istanza tramite lo Sportello?

Per l'attivazione di un tirocinio formativo extracurriculare sono generalmente necessarie due coperture assicurative obbligatorie:

- l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- la polizza per la responsabilità civile verso terzi (RCT).

L'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro copre il tirocinante per gli infortuni e le malattie professionali, secondo la disciplina assicurativa applicabile. La copertura deve essere attiva per l'intera durata del tirocinio e riguardare le attività previste dal progetto formativo, comprese quelle svolte al di fuori della sede aziendale, ove contemplate. Gli estremi della copertura assicurativa dovranno essere indicati nel progetto formativo, mentre la relativa documentazione non dovrà essere allegata all'istanza presentata tramite lo Sportello.

La polizza RCT (Responsabilità civile verso terzi), stipulata con una compagnia assicurativa, tutela in relazione alla responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle attività di tirocinio, nei limiti e alle condizioni previste dal contratto assicurativo. La copertura dovrà comprendere le attività indicate nel progetto formativo, incluse quelle eventualmente svolte al di fuori della sede aziendale, e riportare il nome e il cognome del tirocinante, nonché il periodo di svolgimento del tirocinio. La polizza RCT dovrà essere allegata nell'apposita sezione dello Sportello e, pertanto, dovrà essere attivata prima dell'avvio del tirocinio.

Gli oneri relativi alle coperture assicurative sono a carico del soggetto ospitante.

13. È possibile attivare un tirocinio formativo presso un soggetto ospitante con cui il tirocinante abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro?

No. Non è possibile attivare un tirocinio prima che siano trascorsi due anni qualora il tirocinante abbia intrattenuto un rapporto di lavoro con il medesimo soggetto ospitante, anche nel caso in cui la mansione prevista per il tirocinio sia diversa da quella precedentemente svolta.

Si ricorda, inoltre, che il tirocinio formativo può essere svolto presso il medesimo soggetto ospitante una sola volta.

14. È possibile attivare un tirocinio extracurricolare in favore di soggetti titolari di Partiva IVA?

Sì, purché rientrino tra le categorie di destinatari individuate dall'Avviso e, in particolare, tra i soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015.

Ai fini dell'attivazione del tirocinio, lo stato di disoccupazione può essere conservato anche qualora il soggetto svolga un'attività di lavoro autonomo, purché il reddito annuo derivante da tale attività sia pari o inferiore a 5.500 euro e sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.

15. Un soggetto ospitante può essere un ente pubblico?

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, delle Linee Guida Regionali, sono soggetti ospitanti i datori di lavoro pubblici e privati aventi sede o unità operativa presso la quale viene attivato il tirocinio nella Regione Abruzzo, fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dall'articolo 7, comma 12 e dall'articolo 9 delle presenti Linee Guida (tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, ovverosia che uno stesso tirocinio si svolga per gran parte della sua durata presso una sede del soggetto ospitante, ma che preveda nel Piano Formativo Individuale brevi e/o temporanei momenti formativi svolti in altre sedi o unità produttive del medesimo soggetto ospitante: in tal caso, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione dei tirocini).

Inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 2, delle Linee Guida Regionali i datori di lavoro pubblici e privati possono ospitare tirocinanti nei termini quantitativi e con le modalità previste dalla legislazione nazionale vigente con particolare riferimento al D.M. 25 marzo 1998, n. 142, fatto salvo quanto più ampiamente previsto dall'articolo 11, delle Linee Guida Regionali ed, in particolare, il numero massimo di tirocinanti ospitabili contemporaneamente in caso di soggetto ospitante pubblico, con ventuno o più dipendenti, non può essere superiore al 2% (due per cento) con arrotondamento all'unità superiore, nell'arco di un anno solare (inteso come il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre).

16. È possibile attivare un tirocinio per chi ha già conseguito un titolo di studio abilitante o una qualifica professionale?

No. In conformità con la normativa nazionale e l'Accordo Stato-Regioni in materia, non è possibile attivare un tirocinio extracurriculare per l'accesso alle professioni regolamentate, né a favore di soggetti che possiedano già i requisiti per esercitarle qualora l'oggetto del tirocinio riguardi le attività tipiche e riservate alla professione stessa.

È invece ammessa l'attivazione di tirocini in favore di professionisti già abilitati all'esercizio di professioni regolamentate esclusivamente per lo svolgimento di attività non tipiche, ossia mansioni che non qualificano in modo distintivo l'esercizio della professione protetta. In tale circostanza, la durata dell'esperienza deve essere strettamente commisurata al tempo necessario per l'acquisizione delle competenze definite all'interno del Progetto Formativo Individuale (PFI).
Al fine di prevenire abusi o utilizzi distorti dell'istituto in queste specifiche fattispecie, il Soggetto promotore - investito della responsabilità di presidiare la qualità e la regolarità del percorso formativo - è tenuto a effettuare una rigorosa valutazione preventiva sulla natura delle attività previste e sulla congruità della durata del tirocinio. Il Soggetto promotore dovrà inoltre garantire, per il tramite del proprio tutor organizzativo, una costante e documentata attività di verifica in itinere. Ciò assicurerà che le attività effettivamente svolte dal tirocinante coincidano con quelle formalizzate nel PFI, scongiurando così le sanzioni e le misure interdittive stabilite dall'art. 27 delle Linee Guida Regionali.

17. I neolaureati possono attivare un tirocinio extracurriculare?

Si. Lo status di neolaureato, come quello di neoqualificato o neodiplomato, non preclude in alcun modo l'accesso alla misura del tirocinio extracurriculare, a condizione che sia in stato di disoccupazione e dichiari, tramite il sistema unitario delle politiche del lavoro, la sua immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a), delle Linee Guida, per i neolaureati, i neoqualificati o i neodiplomati che hanno completato da non più di 12 mesi, i relativi percorsi di istruzione e formazione professionale, la durata massima del tirocinio non può superare i 6 mesi.

18. Il tirocinante deve frequentare un corso di formazione ai fini del corretto svolgimento del tirocinio?

Si. Ai sensi dell'art. 8, comma 10, delle Linee Guida, su iniziativa di ciascun soggetto ospitante, nel corso del periodo iniziale del tirocinio, il tirocinante - senza oneri economici a suo carico - deve frequentare un corso di formazione composto da:

a) un modulo sulla normativa in materia di tirocinio;

b) un modulo per l'informativa di base in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

19. Di quali documenti deve essere in possesso il tirocinante ai fini della partecipazione all'Avviso?

Ai fini della partecipazione all'Avviso, è necessario che il tirocinante sia in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e del Patto di Servizio GOL, sottoscritto o aggiornato presso il centro per l'impiego competente.

Ai fini della partecipazione all'Avviso, è necessario che il tirocinante sia in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e del Patto di Servizio stipulato ai sensi dell'ex art.20 del D. Lgs. n. 150/2015 effettuato secondo le modalità del progetto GOL, sottoscritto o aggiornato presso il centro per l'impiego competente.

La DID deve essere, di norma, valida da almeno 15 giorni prima della presentazione dell'istanza sullo Sportello Digitale. Si precisa che tale termine **ha carattere ordinatorio e, pertanto, può essere derogato**, senza che il mancato rispetto dello stesso costituisca causa di esclusione.

20. Gli enti iscritti al RUNTS possono svolgere il ruolo di soggetti promotori dei tirocini?

Sì, gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) possono svolgere il ruolo di soggetti promotori dei tirocini, purché siano in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente e risultino iscritti nell'apposito Albo regionale dei soggetti promotori dei tirocini.

21. È possibile svolgere un tirocinio extracurriculare dopo aver svolto un tirocinio curriculare?

Sì. I tirocini curriculari ed extracurriculari sono disciplinati da normative differenti e autonome. Pertanto, lo svolgimento di un tirocinio curriculare non preclude la possibilità di attivare successivamente un tirocinio extracurriculare, anche presso il medesimo soggetto ospitante.
Il soggetto promotore è tenuto a verificare l'effettiva necessità del nuovo percorso formativo, valutando le competenze già acquisite dal tirocinante e motivando adeguatamente nel Progetto Formativo Individuale l'esigenza di una nuova esperienza formativa, al fine di prevenire eventuali abusi o utilizzi impropri dell'istituto.

22. In fase di presentazione dell'istanza sullo Sportello Digitale, quale lettera del menù a tendina deve selezionare il Soggetto Promotore appartenente alla categoria degli Organismi e Associazioni operanti nel Terzo Settore?

Il Soggetto Promotore appartenente alla categoria dei Soggetti del Terzo Settore deve selezionare la lettera **S)** nel menù a tendina.

23. Presso quale Centro per l'Impiego è possibile richiedere la vidimazione dei registri relativi ai tirocini extracurriculari?

La vidimazione dei registri può essere richiesta presso qualsiasi Centro per l'Impiego (CPI) della Regione Abruzzo, indipendentemente dal territorio di competenza.

24. Quando entra in vigore l'Avviso pubblico?

L'Avviso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sui siti istituzionali della Regione Abruzzo, Portale Regione Abruzzo e Selfi.

Si precisa che il riferimento alla pubblicazione sul BURAT, riportato nel testo dell'Avviso, è da intendersi come un mero refuso poiché le Determine Dirigenziali non sono oggetto di pubblicazione sul BURAT salvo casi eccezionali.

25. Cosa occorre inserire nel campo Codice Fiscale del Soggetto Promotore qualora quest'ultimo coincida con la Partita IVA?

Qualora il Codice Fiscale del Soggetto Promotore coincida con la Partita IVA, nel campo dedicato deve essere inserito il Codice Fiscale del Legale Rappresentante/Titolare.

26. Può essere beneficiario di un tirocinio un lavoratore che già possiede una qualifica coerente con la prestazione oggetto del tirocinio? Può essere beneficiario di un tirocinio un lavoratore che ha già svolto mansioni coerenti con la prestazione oggetto del tirocinio?

Tirocinante già in possesso di una qualifica coerente.

La qualifica, da sola, *non esclude il tirocinio*. Anzi, secondo le FAQ regionali lo status di neolaureato, neoqualificato o neodiplomato non preclude l'accesso al tirocinio extracurriculare, purché la persona sia disoccupata e abbia rilasciato la DID. La qualifica coerente è, quindi, spesso proprio il presupposto del tirocinio "formativo e di orientamento".

Ad ogni buon conto, si ricorda che esiste un divieto espresso solo relativamente alle professioni ordinistiche e regolamentate. **Non si possono attivare tirocini per professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate quando il PFI ha per oggetto attività tipiche o riservate alla professione** (art. 8, c. 4, e art. 16, c. 6). Le FAQ chiariscono che il limite è oggettivo, non soggettivo: il tirocinio resta possibile per attività non tipiche della professione e per la durata strettamente necessaria ad acquisire le competenze del PFI.

Se la qualifica non abilita a un'attività riservata, il tirocinio è teoricamente ammissibile. **Il PFI deve, però, indicare un "*delta*" formativo reale rispetto alla qualifica posseduta, unitamente all'applicazione in un contesto produttivo specifico**, ai particolari processi o tecnologie del soggetto ospitante, nonché ad un livello EQF superiore. La durata del tirocinio deve essere calibrata di conseguenza (art. 12, cc. 5-6).

Tirocinante che ha già svolto mansioni coerenti. Qui bisogna distinguere due casi:

- **esperienza presso lo stesso soggetto ospitante: il divieto è netto**. Il tirocinio non è attivabile se il tirocinante ha avuto con lo stesso ospitante un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei due anni precedenti;
- **esperienza presso altri datori di lavoro: non c'è un divieto espresso, ed è il caso più delicato, più esposto alla riqualificazione**. La causa del tirocinio è formativa. La Regione lo definisce una misura di politica attiva finalizzata all'acquisizione di nuove competenze, conoscenze e abilità da parte del tirocinante. **Il PFI deve indicare le competenze da acquisire e la durata deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento (artt. 12 e 19). Se l'esperienza pregressa ha già dato al tirocinante le competenze che il PFI dichiara come obiettivo, il tirocinio è privo di causa.**

Lo stesso criterio emerge dalla FAQ 9, scritta per un caso analogo (tirocinio extracurriculare dopo un curriculare presso lo stesso ospitante): spetta al promotore valutare la reale necessità del nuovo progetto rispetto alle competenze già possedute o sviluppate in esperienze precedenti, motivandola nel PFI.

Indicazioni operative per promotori e ospitanti.

- nel PFI, esplicitare le competenze *ulteriori* rispetto a quelle già possedute e motivare la scelta, riferendosi all'Atlante del Lavoro;
- ridurre la durata in proporzione al gap effettivo (art. 12, c. 6);
- verificare sempre il divieto biennale verso lo stesso ospitante, che vale qualunque sia la mansione.

27. Quali sono i limiti numerici per l'attivazione contemporanea dei tirocini presso il soggetto ospitante?

Il numero massimo di tirocini attivabili contemporaneamente deve essere proporzionato alle dimensioni dell'unità operativa del soggetto ospitante, nel rispetto delle seguenti quote di contingentamento (Art. 11, comma 2, Linee Guida):

1. Soggetti ospitanti privati

Per i soggetti ospitanti **privati** si applicano i limiti previsti dalle lettere **a**), **b**) e **c**), in particolare:

- Un tirocinante presso le unità operative prive di dipendenti o con un numero di dipendenti non superiore a cinque;
- Due tirocinanti contemporaneamente presso le unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti;
- Un numero di tirocinanti non superiore al 10% dei lavoratori assunti, con arrotondamento all'unità superiore, presso le unità operative con ventuno o più dipendenti.

2. Soggetti ospitanti pubblici

Per i soggetti ospitanti **pubblici** si applicano i limiti previsti dalle lettere **a**), **b**) e **d**), in particolare:

- Un tirocinante presso le unità operative prive di dipendenti o con un numero di dipendenti non superiore a cinque;
- Due tirocinanti contemporaneamente presso le unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti;
- Un numero di tirocinanti non superiore al 2% dei lavoratori assunti, con arrotondamento all'unità superiore, presso le unità operative con ventuno o più dipendenti.

Per i soggetti ospitanti pubblici, in presenza di unità operative con ventuno o più dipendenti, il numero massimo di tirocinanti ospitabili contemporaneamente non può superare il 2% dei lavoratori, con arrotondamento all'unità superiore, nell'arco di un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Restano ferme tutte le altre condizioni previste dalla disciplina in materia di contingentamento.

Ai fini del calcolo, per entrambe le tipologie di soggetti ospitanti, sono computabili i dipendenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, purché il contratto sia iniziato prima dell'avvio del tirocinio e abbia scadenza successiva alla sua conclusione.

28. Con riferimento alle condotte previste dall'art. 27, comma 2, lettera c), dell'Avviso, relative alla certificazione non veritiera o alle attestazioni irregolari, si chiede di chiarire chi sia il destinatario delle misure previste e, in particolare, se le eventuali responsabilità possano ricadere anche sul tutor del tirocinio o sul personale del Centro per l'Impiego, qualora la condotta irregolare sia a questi imputabile.

La condotta sanzionata è la «certificazione non veritiera o attestazioni irregolari». Le conseguenze sono tre: revoca della remunerazione, segnalazione agli organi competenti, eventuale responsabilità disciplinare e contabile del personale.

Il destinatario della sanzione è quindi il soggetto promotore. Il tutor non è nominato: rientra nel «personale» per il quale può sorgere responsabilità disciplinare e contabile, che non è una sanzione dell'Avviso ma una conseguenza nel rapporto con il proprio ente.

Per i CPI: la remunerazione non è riconosciuta ai Centri per l'Impiego (art. 22, c. 2; Ind. paragrafo 9), quindi la revoca non ha oggetto. Restano la segnalazione agli organi competenti e l'eventuale responsabilità disciplinare e contabile del personale.

Prima della sanzione è garantito il contraddittorio: contestazione scritta e 15 giorni per le memorie (art. 27, c. 5). Se le somme sono state erogate si applica anche il recupero (art. 28, che comprende «le remunerazioni erogate ai soggetti promotori»).

29. Con riferimento alla FAQ n. 3, che prevede visite di controllo con cadenza bimestrale per l'intera durata del tirocinio, fino alla sua conclusione, si chiede di chiarire se tale previsione comporti l'obbligo, per il tutor didattico, di effettuare un'effettiva visita in loco presso la sede del soggetto ospitante ogni due mesi, senza preavviso, con conseguente verbalizzazione e sottoscrizione da parte del tutor didattico, del tutor aziendale e, ove presente, del tirocinante, ai sensi dell'art. 17, lettera g), punto iii), e dell'art. 26, commi 2–4, dell'Avviso.

La FAQ 3 parla di visite di controllo con «cadenza bimestrale», «effettuate per l'intera durata del tirocinio, fino alla sua conclusione». Nell'Avviso le visite sono visite in loco presso la sede del soggetto ospitante, senza preavviso, con verbale firmato dal tutor didattico, dal tutor aziendale e, se presente, dal tirocinante (art. 17, lett. g), iii; art. 26, cc. 2–4). Si tratta quindi di una visita effettiva in sede ogni due mesi, cioè circa 12 visite in 24 mesi.

Le schede non sostituiscono la visita: gli Indirizzi chiedono di riportare nell'All. 5B «i dati di monitoraggio raccolti» (Ind. paragrafo 4.2). L'All. 5B è la scheda di verifica intermedia del tutor aziendale; l'All. 5C è il questionario del tirocinante. Entrambi vanno consegnati con la DDR finale (Ind. paragrafo 9).

30. Considerato che la FAQ n. 1 (versione 6 del 04/11/2026) prevede l'esclusione dei tirocini finanziati in presenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado tra il tirocinante e il titolare dell'impresa ospitante, il legale rappresentante o il tutor aziendale, mentre l'Allegato 1 richiede una dichiarazione limitata al secondo grado, si chiede di chiarire quale sia il limite effettivamente applicabile e se sia necessario procedere all'adeguamento dell'Allegato 1, al fine di renderlo coerente con le disposizioni della FAQ n. 1.

Nella FAQ n. 1 viene specificato che non è possibile attivare un tirocinio finanziato in presenza di vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado.

Nell'Allegato 1, invece, e in particolare nella dichiarazione sostitutiva, viene richiesto di dichiarare di non avere rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con il tirocinante, in conformità alla normativa vigente in materia di tirocini.

Si chiede pertanto di chiarire quale sia il limite di parentela o affinità effettivamente applicabile ai fini dell'ammissibilità del tirocinio e se sia necessario adeguare la dichiarazione contenuta nell'Allegato 1.

Vale il terzo grado. La FAQ 1 (v.6 del 04/11/2026) esclude i tirocini finanziati «in presenza di vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado tra il tirocinante e il titolare dell'impresa ospitante, il legale rappresentante o il tutor aziendale», e precisa che il limite «si applica anche ai rapporti tra coniugi». La Sinossi conferma la stessa lettura (paragrafi 2.2, 2.5, 4.8).

La dichiarazione sostitutiva dell'All. 1, anche nella versione aggiornata al 29/10/2026, riporta ancora «entro il secondo grado con il tirocinante»: è precedente alla FAQ v.6 e più ristretta. Inoltre riguarda solo il dichiarante, mentre la FAQ estende il divieto a titolare, legale rappresentante e tutor aziendale.

Finché il modulo non è corretto, conviene far integrare la dichiarazione con il terzo grado, i coniugi e tutti i soggetti indicati dalla FAQ 1.

31. Con riferimento alle verifiche richieste al soggetto promotore in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto ospitante, si chiede di chiarire se, ai fini dell'assolvimento di tale obbligo, trovi applicazione la disciplina prevista dal D.P.R. n. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive e controlli sulle autocertificazioni e se, per il DURC e per gli altri documenti rilasciati da pubbliche amministrazioni, sia sufficiente fare riferimento alla presunzione di legittimità degli atti amministrativi, senza ulteriori verifiche da parte del soggetto promotore. Si chiede, inoltre, se tali modalità siano applicabili anche ai tirocini extracurriculari non finanziati.

Per le dichiarazioni, trova applicazione la normativa vigente in materia di autodichiarazioni prevista dal D.P.R. N. 445/2000.

Per il DURC e gli altri documenti emanati da un Ufficio Pubblico vale la presunzione de iure.

32. È possibile attivare un tirocinio extracurriculare finanziato, avente ad oggetto le medesime mansioni, presso il medesimo soggetto ospitante con il quale il destinatario ha attualmente in corso una borsa lavoro?

A tal proposito, si precisa che la borsa lavoro attualmente in essere è attivata nell'ambito del progetto «LABORA – Percorsi di inclusione sociale e lavorativa a favore di soggetti ad altissima fragilità», finanziato a valere sul Programma Regionale FSE+ Abruzzo 2021–2027, nell'ambito dell'Avviso pubblico «Abruzzo Include 2».

I documenti non definiscono la «borsa lavoro» né il progetto LABORA tuttavia **la risposta è negativa** in ogni caso.

Mentre la borsa è in corso, no. Se la borsa è un tirocinio, il destinatario non può essere «già destinatario di altro tirocinio extracurriculare in corso, anche al di fuori del presente Avviso» (art. 4, c. 2, lett. d); Ind. § 6). Se è un rapporto di lavoro o di collaborazione, scatta il divieto di rapporti con lo stesso ospitante nei due anni precedenti (art. 4, c. 2, lett. e); FAQ 13; FAQ 26). In entrambi i casi il tirocinante non può svolgere altre attività nello stesso orario del tirocinio (art. 11, c. 5, lett. g)).

Dopo la fine della borsa, con lo stesso ospitante e le stesse mansioni, il tirocinio resta precluso: se la borsa era un tirocinio, il tirocinio presso lo stesso ospitante si svolge «una sola volta» (FAQ 13; All. 1, premesse); se era un rapporto, vale il divieto biennale. In ogni caso, se l'esperienza ha già dato le competenze obiettivo del PFI, il tirocinio «è privo di causa» (FAQ 26).

Le premesse dell'All. 1 ricordano che per i tirocini di inclusione sociale resta ferma la disciplina dell'Accordo 7/CSR del 22/01/2015: se la borsa LABORA rientra in quella tipologia, la conclusione non cambia.

33. Requisiti per lo svolgimento delle funzioni di tutoraggio: in particolare, i dipendenti inquadrati nella categoria B possono svolgere funzioni di tutoraggio nell'ambito dei tirocini extracurriculari, sia finanziati sia non finanziati?

L'inquadramento in categoria B non preclude la funzione di tutor. Per evitare l'attribuzione di mansioni superiori (art. 52 D.Lgs. 165/2001) è opportuno che il PFI verta su attività coerenti con l'Area di appartenenza e che l'ordine di servizio di designazione circoscriva la funzione tutoriale all'affiancamento e alla supervisione didattica, senza compiti di coordinamento gerarchico o responsabilità di risultato, che restano in capo al responsabile di servizio.

34. Formazione obbligatoria del Tirocinante in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: modi e tempi.

1) Quando dev'essere svolta la formazione: ad esempio, data inizio tirocinio 1 Dicembre, l'attestato deve riportare data antecedente o deve riportare la data del 1 Dicembre?

L'attestato sulla sicurezza è condizione per l'avvio: deve quindi esistere al più tardi il giorno di avvio, prima di qualsiasi attività pratica. Una data antecedente al 1° dicembre è la soluzione che non lascia dubbi. Una formazione svolta il 1° dicembre è compatibile con il testo solo se precede le attività pratiche e l'attestato è rilasciato quel giorno. Il modulo sulla normativa del tirocinio può stare nel periodo iniziale.

2) Qualora il tirocinante sia in possesso di attestato formazione generale e specifica rilasciato meno di 5 anni fa, l'azienda potrebbe essere esonerata dalla formazione base di 4 ore uguale per tutte le aziende?

No, in quanto siamo di fronte ad un nuovo datore di lavoro.

3) La formazione sulla normativa del tirocinio dev'essere tracciata con rilascio di un attestato, ma da chi può essere fatta (ad es. Consulente del lavoro? Dipendente dell'azienda anche se non consulente?)

La normativa di riferimento è nazionale è bisogna attenersi a quanto più ampiamente stabilito dal recente Accordo Stato -Regioni del 17.04.2026.

4) Quale è la modalità di erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro a favore dei tirocinanti?

Ai sensi dell'art. 8, comma 10, delle Linee Guida Regionale, approvate con la D.G.R. n. 488/2025, su iniziativa di ciascun soggetto ospitante, nel corso del periodo iniziale del tirocinio, il tirocinante deve frequentare un corso di formazione (senza oneri economici in capo al tirocinante) della durata di dodici ore, composto da un modulo di quattro ore sulla normativa in materia di tirocinio e da un modulo di otto ore per l'informativa di base in tema di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro. In caso di rischio alto del ruolo previsto per il tirocinante l'informativa di base in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può essere elevata alla durata di 16 ore totali. La formazione svolta dal tirocinante deve essere attestata sul libretto formativo individuale, nonché avere valore di credito formativo ai sensi dell'art. 6, D.M., nr. 142/1998. Inoltre, essa ha valore di indicatore nell'ambito del sistema premiante descritto dalle predette linee guida.

Per quanto concerne le modalità di attuazione, in virtù dell'art. 21, comma 3, lett. e), delle Linee Guida Regionale, approvate con la D.G.R. n. 488/2025, il soggetto ospitante deve garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 725, Legge n. 234/2021, al tirocinante - a propria cura e spesa nella fase di avvio del tirocinio - un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 6 e 37, D.Lgs. n. 81/2008.

Tanto premesso, il Paragrafo 5 degli indirizzi operativi (D.D. n. DPH011/1572 del 20 ottobre 2026) relativi all'Avviso pubblico "Tirocini extracurriculari di inserimento/reinserimento lavorativo", (approvato con Determinazione DPH011/1468 del 5 ottobre 2026) si limita ad un generico rimando alla normativa dettata dagli artt. 6 e 37, D.Lgs. n. 81/2008, le cui modalità di erogazione sono indicate nell'Accordo Stato-Regioni sulla sicurezza sul lavoro del 17 aprile 2025, il cui periodo transitorio è terminato in data 12 maggio 2026.

Pertanto, attualmente, tale formazione può essere svolta anche a distanza, ma non per tutti i corsi allo stesso modo. Infatti, l'Accordo prevede quattro modalità di erogazione:

- presenza fisica;
- videoconferenza sincrona;
- e-learning;
- modalità mista.

Par quanto riguarda la videoconferenza sincrona a distanza, essa è equiparata all'aula, purché la piattaforma rispetti precisi requisiti tecnici e ci sia il monitoraggio delle presenze. In sintesi, la formazione può essere erogata oltre che in presenza anche in videoconferenza sincrona (e in e-learning ove previsto), o in modalità mista.

Invece, la formazione in modalità e-learning (asincrona) è ammessa solo per alcuni corsi, cioè quelli a contenuto prevalentemente teorico e a basso rischio. Secondo i quadri sinottici sintetizzati nella Parte IV del predetto Accordo. Nello specifico, si evidenzia in forma esemplificativa e non esaustiva quanto segue:

- la formazione in modalità e-learning (asincrona) è consentita per la formazione generale dei lavoratori, per la parte specifica a rischio basso e per i dirigenti;
- la formazione in modalità e-learning (asincrona) non è consentita per la parte specifica a rischio medio e alto, né per i moduli dei settori ad alto rischio.

Infine, si ricorda che, per alcuni corsi di ruolo, il testo ammette solo la presenza o la videoconferenza sincrona, escludendo l'e-learning.

In breve, la videoconferenza sincrona si può usare quasi sempre, l'e-learning solo dove l'Accordo lo indica espressamente (e, comunque, nella maggioranza delle casistiche). Invece, le esercitazioni pratiche non possono essere mai effettuate a distanza. Pertanto, prima di progettare un corso specifico conviene controllare la scheda di quel corso facendo riferimento alla Parte III, Punto 3 dell'Accordo concernente le modalità di erogazione.

Pertanto, le modalità di erogazione per i corsi di cui al presente accordo sono:

- presenza fisica
- video conferenza sincrona
- e-learning
- modalità mista.

I corsi sono erogati con le modalità indicate nella parte IV del predetto Accordo.

35. La preclusione all'attivazione dei tirocini extracurriculari finanziati, prevista in presenza di rapporti di parentela o affinità ostativi, si applica anche nei seguenti casi?

Convivenza di fatto non registrata;

Convivenza di fatto registrata presso il Comune;

Matrimonio seguito da separazione;

Matrimonio seguito da divorzio.

Sì. Il divieto si applica anche alle fattispecie sopra indicate, in coerenza con quanto già chiarito nella FAQ n. 1.

36. Per l'attivazione di tirocini presso enti pubblici, è necessario acquisire, in fase di istruttoria, una deliberazione dell'organo di indirizzo politico-amministrativo (es. Delibera di Giunta) che individui espressamente il soggetto promotore (nel caso specifico, il CPI) e il tutor incaricato?

Inoltre, il CPI è tenuto a verificare anche le modalità con cui l'ente pubblico ha individuato il tirocinante, accertando l'eventuale svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica?

La deliberazione dell'organo di indirizzo politico-amministrativo non è un allegato richiesto per la presentazione dell'istanza. Non vi è una disposizione né nell'Avviso né nelle vigenti Linee Guida Regionali una disposizione che importanza al Soggetto Promotore di verificare la procedura di evidenza pubblica posta in essere dall'Ente pubblico.

37. Nel caso di un Comune che abbia un solo dipendente in pianta organica, con qualifica di netturbino, si chiede se il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, possa assumere l'incarico di tutor aziendale del tirocinante. In caso affermativo, è necessario verificare che il Sindaco sia in possesso di competenze professionali, esperienze e capacità coerenti con il Progetto Formativo Individuale (PFI), ai sensi dell'art. 8, comma 11, lettera b), e dell'art. 20, comma 5, delle Linee guida?

Sì. Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, può svolgere la funzione di tutor aziendale, purché sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a competenze professionali, esperienze e capacità coerenti con le attività indicate nel Progetto Formativo Individuale (PFI).

38. Per l'effettuazione delle visite in loco presso la sede del soggetto ospitante, ubicata in un Comune diverso da quello in cui ha sede il Centro per l'Impiego, è necessario predisporre uno specifico ordine di servizio per missione?

Per l'effettuazione delle visite in loco si applica la disciplina regionale vigente in materia di missioni del personale dipendente.

39. È possibile ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio nell'ambito della procedura di autorizzazione dei tirocini extracurriculari finanziati, al fine di consentire l'integrazione o la rettifica di domande incomplete o contenenti dati o documenti errati?

No. La procedura autorizzativa non prevede il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio. Pertanto, le domande prive delle informazioni richieste o contenenti dati o documentazione errati saranno rigettate.

40. Qual è la procedura che il soggetto ospitante, qualora si tratti di un ente pubblico, deve seguire per richiedere l'attivazione di un tirocinio extracurriculare finanziato?

L'Ente pubblico che vuole diventare soggetto ospitante è tenuto a determinare con atti propri:

- la necessità di dotarsi di uno o più tirocinanti beneficiando dell'avviso pubblico ex art. 44, comma 6-bis, D.Lgs. n. 148/2015;
- la scelta del soggetto promotore, come, ad esempio, il CPI territorialmente competente. In caso di soggetto promotore privato, quest'ultimo deve essere selezionato con procedure di evidenza pubblica, non richieste, invece, in caso di scelta del CPI di riferimento.
- l'individuazione de:
    - il numero di tirocini avviabili (secondo i limiti indicati dall'avviso);
    - i requisiti soggettivi del tirocinante;
    - i criteri di preferenza e modalità di scelta;
    - l'orario e l'intervallo temporale previsto per lo svolgimento del tirocinio;
    - il codice ISTAT previsto per la figura professionale del tirocinante/i;
    - i responsabili che si occuperanno della selezione una volta raccolte le candidature oggetto di risposta alla manifestazione di interesse pubblica indetta dal soggetto promotore.

Il soggetto promotore (CPI, o soggetto privato accreditato), una volta verificata la presenza di tutti gli elementi sopra elencati, procede con la pubblicazione di una manifestazione di interesse avente ad oggetto la selezione sui propri canali istituzionali (portale e canali social). I termini di scadenza del predetto avviso devono essere coerenti con la richiesta pervenuta dal soggetto ospitante pubblico.

Il soggetto promotore (CPI, o soggetto privato accreditato), una volta raccolte tutte le candidature provvederà ad inoltrare le stesse ad i riferimenti indicati dall'ente pubblico / soggetto ospitante che ha inoltrato la richiesta, affinché quest'ultimo proceda alla scelta del/dei tirocinante/i.

Una volta effettuata la scelta, il soggetto ospitante pubblico trasmette al soggetto promotore (CPI, o soggetto privato accreditato) i nominativi dei soggetti interessati, affinché quest'ultimo proceda alla verifica dei requisiti propedeutici alla stipulazione del PFI e di tutti gli altri atti conseguenti.

41. La Polizza assicurative: molte aziende hanno polizza con rinnovo automatico, quindi la copertura iniziale potrebbe non coprire l'intero tirocinio, è sufficiente indicare che a scadenza la polizza si rinnova automaticamente o è necessario che copra esattamente l'intero periodo? Il problema si pone soprattutto per i tirocini 24 mesi.

Le polizze devono coprire l'intera durata del tirocinio: «Le polizze devono coprire l'intera durata del tirocinio» (Avv. art. 14, c. 4, lett. h)). La copertura INAIL «deve essere attiva per l'intera durata»; la RCT deve riportare nome e cognome del tirocinante e «il periodo di svolgimento del tirocinio» ed essere attiva prima dell'avvio (FAQ 12). La RCT si allega con «indicazione del periodo del tirocinio e nome tirocinante» (Ind. paragrafo 4); la Convenzione chiede il «periodo di copertura dal … al …» (All. 1, art. 8). È opportuna quindi una dichiarazione o appendice della compagnia che indichi la copertura per tutto il periodo del tirocinio, anche per i 24 mesi. In caso di proroga va trasmessa l'estensione della copertura (FAQ 5).

42. Categoria destinatario: tirocinante con Naspi in scadenza vedrà l'indennità riproporzionata fino a concorrenza di 800 euro, finito il beneficio Naspi è necessario fare comunicazioni o l'Inps in automatico erogherà il beneficio per intero?

Con un sostegno al reddito l'INPS paga «la sola quota eccedente l'importo del sostegno, fino a concorrenza» di 800 € (Avv. art. 4, c. 5; art. 9, c. 4) e «gestisce eventuali compensazioni con altre forme di sostegno al reddito percepite dal beneficiario» (art. 21, c. 2, lett. c)). La compensazione è gestita dall'INPS.

43. Tirocinio per disabile di durata 24 mesi, se nel corso del tempo sorge l'obbligo in capo all'azienda di ottemperare alla l68/99, si può interrompere il tirocinio, stipulare una convenzione con il CPI e utilizzare il tirocinio extracurriculare non finanziato per lo stesso tirocinante che ha interrotto il precedente?

«L'attivazione di tirocini a favore di persone con disabilità non concorre all'assolvimento degli obblighi di assunzione (computo) previsti dalla medesima Legge 68/1999» (Ind. paragrafo 5).

L'insorgere dell'obbligo non è tra le cause di interruzione da parte di promotore o ospitante, ammesse solo per gravi inadempienze, impossibilità di conseguire gli obiettivi, violazioni del PFI o inadempimenti dell'ospitante (Avv. art. 20, c. 5, lett. b)). Il tirocinante può invece interrompere in qualsiasi momento (art. 20, c. 5, lett. a)). Il rispetto della L. 68/99 è anche un requisito di affidabilità dell'ospitante (art. 6, c. 1, lett. d)): se l'obbligo sorge e non è rispettato, il requisito viene meno.

44. Art.22, c 7 linee guida "In caso di assenza temporanea del tutor aziendale, comunque non superiore a cinque giorni continuativi, le funzioni di tutor possono essere svolte dal rappresentante legale del soggetto ospitante o da altro soggetto allo scopo individuato. In caso di assenza prolungata del tutor aziendale superiore a cinque giorni continuativi, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tali variazioni devono essere formalmente comunicate al tirocinante e al soggetto promotore". Dev'essere quindi comunicata anche l'assenza inferiore ai 5 gg? In questo caso basta solo una mail da inviare a promotore e tirocinante?

Se il tutor secondario è già indicato nel PFI, l'integrazione richiesta dall'Avviso è fatta in partenza. L'assenza fino a 5 giorni risulta dal registro (casella S) e basta una comunicazione scritta a tirocinante e promotore. Per analogia l'All. 10 ammette per la comunicazione al tirocinante PEC, e-mail o WhatsApp.

La PEC del promotore alla Regione serve per la sostituzione con un nuovo tutor (oltre 5 giorni o tutor non indicato nel PFI). Si consiglia di indicare sempre il tutor secondario nel PFI.

DIRETTORE
REGIONE
ABRUZZO
GERMANO
DE
SANCTIS
26.11.2026
16:45:13
GMT+01:00